



**Approvato dal C.d.A.
Delibera n. 293 del 07.12.2010**

***REGOLAMENTO SERVIZIO
FOGNATURA E DEPURAZIONE***



TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Gestore del servizio

Il **CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO** (di seguito "**Società**") provvede alla gestione del servizio di raccolta, collettamento e trattamento delle acque reflue nell'Ambito Territoriale del Comune di Mondragone (di seguito "**Comune**").

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, il cui ambito di applicazione coincide con quanto indicato all'articolo 1, disciplina l'utilizzo delle reti di fognatura nere e miste gestite dalla Società, con esclusione di quelle cosiddette bianche e/o quelle che convogliano le acque di supero provenienti dalle suddette fognature miste. E' inoltre esclusa la gestione della caditoie delle fognature miste in applicazione del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti do costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" che non la considera tra le componenti di costo del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa (vedasi specifico articolo 43).

La completa osservanza delle disposizioni del regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche a qualunque titolo interessate.

Art. 3 – Competenza della Società

La Società ha diretta ed esclusiva competenza sulla realizzazione e gestione delle reti di pubblica fognatura e sulla realizzazione delle condotte di allacciamento all' utenza fino ai confini di proprietà.

Art. 4 – Altre Norme

Il presente Regolamento integra le leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente qui indicato.

Oltre che dal presente regolamento, i diritti dell'Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio che ne costituisce parte integrante.

Art. 5 – Ammissibilità degli scarichi

L'attivazione dello scarico in fognatura di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche o industriali deve intendersi operante dal giorno successivo a quello dell'autorizzazione allo scarico.

Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura è sempre ammesso, senza necessità di alcun tipo di trattamento, nel rispetto del presente regolamento.

Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è ammesso purché soddisfi i valori limite di emissione previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il presente regolamento ed il contenuto delle autorizzazioni allo scarico.

Art. 6 – Titolarità dello scarico

Per gli scarichi domestici, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo all'intestatario del contratto di fornitura di acqua potabile.

Nell'ipotesi di utenze multiple viene riconosciuta in capo alla persona fisica del legale Rappresentante/amministratore condominiale, avuto riguardo alle singole unità immobiliari.

Art. 7 – Proprietà delle opere

Sono di proprietà della Società, anche se realizzati con parziale o totale contributo da parte del richiedente, tutti i nuovi manufatti ubicati su suolo pubblico costituenti le opere di fognatura.

Le opere esistenti alla data di approvazione del presente regolamento di proprietà dei Comuni e delle precedenti società di gestione rimangono di proprietà del Comune e dei precedenti gestori e concesse in uso per la loro gestione al CITL.

La Società si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in caso di guasti o rotture provocate a qualsiasi titolo da soggetti terzi.

Art. 8 – Esecuzione lavori/allacciamenti



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali fino al pozzetto di consegna compreso, situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono eseguiti a cura

e spese del richiedente a seguito del rilascio del parere da parte della Società.

Nel tratto compreso tra il pozzetto di consegna ed il collettore fognario, i lavori possono essere eseguiti:

- dalla Società, dietro il pagamento da parte del richiedente, dei contributi stabiliti nell'**Allegato A** al presente regolamento;
- dal richiedente, a sua cura e spese e sotto il controllo della Società, nel rispetto del regolamento e delle specifiche prescritte per recapitare gli scarichi nei collettori esistenti. In tal caso, ogni e qualunque responsabilità in merito alla gestione del cantiere, sicurezza ed all'esecuzione dei lavori è a carico del richiedente. Il richiedente dovrà inoltre riconoscere alla Società tutti i diritti, contributi e spese di cui all'**Allegato A** al presente regolamento.

Di norma ciascun lotto/immobile sarà servito da un solo allacciamento da realizzarsi, compatibilmente con le esigenze tecniche della Società, nel tratto più breve fra la condotta pubblica e quella privata. Nel caso l'allacciamento fosse richiesto con un differente recapito, anche se posizionato su suolo pubblico, il maggior costo per la realizzazione è a carico del richiedente. Parimenti sono a carico del richiedente le spese per la realizzazione di un secondo allacciamento a servizio di un unico stabile/lotto, o in seguito a successiva variazione di destinazione urbanistica del lotto di terreno.

E' vietato l'allacciamento ai collettori di gronda o sovracomunali, salvo situazioni particolari di impossibilità tecnica per l'allacciamento alla rete fognaria comunale. Le situazioni particolari devono essere valutate dalla Società e preventivamente autorizzate.

Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti

La manutenzione ordinaria e straordinaria, lo spurgo, la pulizia e quant'altro si rendesse necessario al mantenimento in efficienza delle opere di allacciamento sino al collettore fognario stradale sono a carico dell'utente, in capo al quale sussiste conseguentemente la responsabilità del regolare deflusso delle acque e dell'impermeabilità delle condotte.

L'utente è responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, a cose o persone derivanti da sua imperizia o negligenza, ovvero del mancato rispetto delle norme della buona tecnica o del presente regolamento.

La Società non assume alcuna responsabilità in caso di interruzione del servizio dovuta a guasti o a cause di forza maggiore.

La Società invita l'utente all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo stabilendo un congruo termine per l'esecuzione degli interventi, trascorso il quale provvede d'ufficio, con costi a carico dell'inadempiente, ai sensi del successivo articolo 20.

Art. 10 – Ripristini stradali

L'Utente che realizza le opere di allacciamento è tenuto a ripristinare, a perfetta regola d'arte, quanto eventualmente manomesso, sollevando pertanto la Società da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 11 – Quote di scarico

Non sono di norma autorizzati allacciamenti privati di fognature il cui piano di scorrimento sia posto ad una quota inferiore rispetto all'estradosso superiore del collettore stradale esistente.

Nell'impossibilità di far defluire a gravità le acque di scarico, l'utente ha l'onere di adoperarsi per il sollevamento delle stesse alla fognatura stradale attraverso pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in maniera da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente. Tali impianti, la cui gestione e manutenzione è sempre a carico dell'utente, dovranno evitare in ogni caso rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi natura che possano alterare il regolare funzionamento dei condotti fognari gestiti dalla Società; Pertanto, di norma, la tubazione premente dovrà recapitare i reflui in una cameretta d'ispezione dedicata di proprietà e gestione dell'utente, che sarà collegata alla fognatura comunale con una tubazione a gravità. I danni conseguenti sono a carico dell'utente.

La rete fognaria gestita dalla Società può riempirsi fino alla quota del piano stradale; qualora il sito allacciato alla fognatura sia posto ad una quota inferiore, l'utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti ed inconvenienti causati dalla pressione nella rete fognaria.

Art. 12 – Piazze e strade private

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche agli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nelle zone servite dalla rete di fognatura.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

I proprietari degli insediamenti di cui al comma precedente, ricadenti nelle zone servite dalla rete gestita dalla Società, devono provvedere a proprie spese, secondo le prescrizioni della Società, alla canalizzazione di tali strade e piazze private fino alla fognatura.

Il progetto di canalizzazione degli scarichi fognari deve sempre essere approvato preventivamente dalla Società.

Art. 13 – Manufatti su allacciamenti

La Società, in funzione delle reti fognarie presenti in loco, si riserva di vietare all'utente l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff, ovvero manufatti simili, nel caso in cui l'allacciamento avvenga su rete fognaria collegata ad impianto di depurazione.

La Società si riserva altresì di richiedere all'utente, in caso di particolari esigenze tecnico-operative la loro messa fuori servizio e/o il by-pass.

Di norma è vietata l'adozione dei trituratori domestici collegati alla rete di scarico.

Art. 14 – Divieti

È fatto assoluto divieto di immettere in fognatura acque di drenaggio e sorgive, sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, o in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici ovvero sostanze che possano configurarsi come rifiuti solidi o liquidi soggetti a diversa disciplina di smaltimento. È inoltre vietato, salvo espressa deroga del gestore dell'impianto di depurazione, l'immissione di scarichi provenienti dagli allevamenti zootecnici.

Per le acque reflue provenienti da ospedali, cliniche, case di cura e simili, fatte salve le disposizioni dell'A.S.L., la Direzione Sanitaria dichiarerà se per la tipologia dei pazienti sia necessario o meno un opportuno trattamento di disinfezione prima

dell'immissione in fognatura. Per eventi particolari può essere previsto il trattamento per un limitato periodo di tempo sulla base dei rischi e delle scelte medico-sanitarie. Per tale ragione è opportuna la presenza comunque di un impianto di disinfezione prima dell'immissione in fognatura. L'uso dell'impianto, la metodologia adottata e la durata del trattamento devono essere segnalati preventivamente alla Società. Inoltre nel caso in cui la struttura sanitaria produca reflui radioattivi è obbligatoria la presenza di serbatoi di decadimento opportunamente dimensionati per evitare la radioattività delle acque di scarico da immettere nella pubblica fognatura. È fatto obbligo avere un sistema di raccolta di riserva. È vietato invece lo scarico diretto di prodotti chimici e reagenti.

È vietato l'utilizzo dell'allacciamento per uso diverso da quello approvato ed autorizzato dalla Società. La quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori della Società addetti alla manutenzione delle reti.

Qualora si verificano eventi accidentali che possano comportare lo sversamento in fognatura di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, il titolare dell'insediamento deve adottare le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto di depurazione e alla sua funzionalità, dandone immediata comunicazione scritta alla Società.

Comportamenti che siano causa di danni alle acque, al suolo, al sottosuolo, ovvero determinino un pericolo attuale di inquinamento ambientale, obbligano colui che li ha posti in essere al ripristino a proprie spese delle aree inquinate, degli impianti e/o delle condotte dalle quali è derivato il danno.

Analogamente, il responsabile dello sversamento in fognatura di reflui con carico inquinante tale da incrementare i costi della depurazione sarà tenuto a risarcire la Società i maggiori costi sostenuti.

Art. 15 – Pozzetti di cacciata

15.1. In caso di particolari condizioni plano altimetriche, al fine di ottimizzare il deflusso delle acque reflue, la Società può imporre, a spese dell'utente, l'installazione di pozzetti di cacciata nei punti iniziali delle reti fognarie opportunamente dimensionati. I pozzetti comunali esistenti saranno mantenuti in efficienza dalla Società.

Art. 16 – Immissione acque meteoriche

La fognatura per le acque bianche non fa parte del Servizio Idrico Integrato e pertanto le modalità di allacciamento delle acque meteoriche provenienti dalle proprietà degli utenti e raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, cortili, tetti ecc., devono seguire disposizioni e regolamenti dei rispettivi Enti competenti.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Nella rete fognaria gestita dalla Società possono essere immesse, oltre le acque di prima pioggia nei casi previsti dalla vigente normativa, le acque meteoriche provenienti dalla proprietà dell'utente solo se non smaltibili diversamente, e comunque secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla stessa Società e previa laminazione.

Art. 17 – Scarichi temporanei

Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti anche nel caso di insediamenti aventi carattere temporaneo.

Tali insediamenti devono dotarsi, in accordo con le prescrizioni della Società, di un idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere che può coincidere con l'allacciamento definitivo della fognatura, ovvero avere carattere provvisorio.

Art. 18 – Calcolo dei volumi immessi in fognatura

Per le utenze civili, i volumi scaricati in fognatura si assumono pari a quelli prelevati dall'acquedotto o da altra fonte di approvvigionamento. Per gli insediamenti produttivi si presume che i volumi d'acqua scaricati siano pari a quelli prelevati, fatta salva la misura dei volumi effettivamente scaricati da effettuarsi con apparecchiature da installarsi a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla Società. Nel caso in cui il misuratore di portata non è presente, eccezionalmente i volumi d'acqua scaricati potranno essere valutati sulla base di elementi di produzione che consentono di stimare i volumi d'acqua consumati. Tuttavia la Società si riserva il diritto di chiedere all'utente l'installazione del misuratore a spese dello stesso.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare, in sede di istruttoria, se l'approvvigionamento idrico avvenga autonomamente.

Nel caso di approvvigionamento idrico autonomo, l'utente ha l'obbligo di installare, in prossimità di ciascuna fonte di prelievo ed a propria cura e spese, uno strumento di misurazione della portata d'acqua prelevata, avente caratteristiche tecniche ritenute idonee dalla Società. Tali strumenti saranno opportunamente sigillati dalla Società o dagli Enti Competenti, in modo da escludere qualsiasi prelievo non registrato.

In caso di guasto dei suddetti apparecchi, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione alla Società. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

Qualsiasi variazione delle modalità di approvvigionamento idrico deve essere comunicata per iscritto alla Società nel termine di trenta giorni.

L'utente ha l'obbligo di consentire alla Società l'accesso all'insediamento durante lo svolgimento delle attività.

Art. 19 – Controlli della Società

La Società è autorizzata all'effettuazione di controlli, verifiche e prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poterne effettuare il campionamento.

I valori limite di scarico non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

I controlli vengono effettuati dalla Società nel rispetto delle prescrizioni di legge.

La Società ha facoltà di effettuare il campionamento, con motivazione espressa nel relativo verbale, su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.).

Le spese per l'effettuazione dei controlli e delle analisi in sede istruttoria sono a carico dell'utente secondo quanto previsto nell'**allegato A**, parimenti nell'ipotesi di successivi accertamenti da parte della Società che evidenzino un superamento dei valori limite dichiarati.

Per particolari e motivate condizioni, la Società ha facoltà di imporre l'installazione di idonea strumentazione di controllo, misura e registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative tipiche dello scarico.

Tale strumentazione dovrà avere caratteristiche approvate dalla Società e le relative spese per l'installazione, esercizio e manutenzione sono a carico dell'utente.

Art. 20 – Inosservanza delle norme



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalle norme vigenti, in caso di inosservanza del presente regolamento la Società, secondo la gravità dell'infrazione procede:

- a) alla diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, nell'ipotesi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente;
- d) nel caso a) oltre alla diffida, la Società irroga la sanzione di €. 500,00 al responsabile dell'infrazione e richiederà il pagamento dei danni arrecati agli impianti ed alle reti e dell'incremento dei costi di gestione dell'impianto;
- e) nel caso b) si procederà come al punto d) ma la sanzione prevista è di €. 5.000,00.

Il pagamento delle sanzioni e degli eventuali danni e dei costi di incremento della gestione del depuratore deve essere effettuato entro i termini fissati nel provvedimento di diffida.

Per gli scarichi domestici e/o assimilabili, la mancata presentazione della domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico o la ritardata presentazione comporta la sanzione di cui all'allegato A. Lo stesso dicasi per la mancanza delle prevista autorizzazione allo scarico e all'allacciamento.

Per gli scarichi in deroga si applicano le penalità e le sanzioni di cui all'allegato B nonché le tariffe di supero.

TITOLO II - CAPITOLO I – INSEDIAMENTI DOMESTICI

Art. 21 – Domanda di allacciamento

L'utente che intende allacciarsi alla fognatura deve presentare domanda alla Società in triplice copia (di cui una per sé) e su supporto informatico, utilizzando l'apposita modulistica corredata con i dati e la documentazione prevista dalla legge e/o richiesta dalla Società, e redatta da tecnico abilitato. La documentazione dovrà comunque prevedere:

- a) planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete, con indicazione dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore.
- b) planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per le acque meteoriche, il loro tracciato, il recapito finale ed il sistema adottato per il loro smaltimento.
- c) sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze in grado di garantire un regolare deflusso della acque, del pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
- d) particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.
- e) descrizione di elementi identificativi dello scarico quali:
 - numero unità immobiliari, dati catastali;
 - numero e destinazione d'uso dei locali da cui derivano gli scarichi;
 - eventuali attività artigianali o commerciali connesse;
 - fonti di approvvigionamento idrico.
- f) relazione tecnica che dichiari sia i quantitativi medi annui, sia quelli di punta nel giorno di massimo consumo che defluiscono dall'insediamento, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.

La Società, previo pagamento da parte dell'utente dei diritti e delle spese dovute per l'espletamento della pratica, provvede, nel termine di giorni trenta dalla presentazione della richiesta, all'emissione del parere di sua competenza.

Art. 22 – Modalità di innesto alla pubblica fognatura

L'innesto dell'allacciamento alla pubblica fognatura deve avvenire, di norma, in una cameretta di ispezione stradale. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione deve avvenire sulla generatrice superiore del collettore principale con l'utilizzo di idonei pezzi speciali che garantiscano la perfetta tenuta idraulica e meccanica. Nel caso le altezze disponibili non siano sufficienti, le modalità di allacciamento dovranno essere concordate con la Società. L'innesto sulla condotta principale dovrà comunque avvenire ad una quota superiore all'80% del suo diametro.

L'allacciamento deve avere origine da un pozzetto di ispezione da realizzare al limite della proprietà privata, ispezionabile dalla Società, e dotato degli opportuni pezzi idraulici per le operazioni di controllo e pulizia.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Deve inoltre essere costituito da tubazioni con andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che possono essere concesse dalla Società.

Tutte le opere devono, in ogni caso, essere realizzate secondo le norme vigenti e della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o quanto prescritto dalla Società.

Art. 23 – Modalità di realizzazione degli allacciamenti

Le condotte di allacciamento alla rete gestita dalla Società devono essere il più possibile corte e rettilinee, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro, ed adeguatamente protette dai sovraccarichi e dagli assestamenti del terreno.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate, con diametri che non potranno comunque essere inferiori a 120 millimetri e con adeguata pendenza.

I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.

I materiali usati per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono espressamente vietati i tubi in cemento non rivestiti.

I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°.

Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da una condotta di diametro minore ad una con diametro maggiore devono avvenire utilizzando pezzi speciali.

Al fine di consentire una agevole manutenzione della fognatura interna, è consentito all'utente l'installazione di pozzetti, con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta.

Art. 24 – Separazione acque bianche ed acque nere

Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di condotte di scarico distinte per le acque nere e per le acque meteoriche.

Nell'eventualità in cui la rete fognaria sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono separate fino ai rispettivi recapiti. E' fatto assoluto divieto di immettere le acque bianche nel collettore fognario delle acque nere e viceversa, ad eccezione di quelle accumulate nelle vasche di prima pioggia.

Se la rete è di tipo misto, le canalizzazioni proseguono separate e distinte fino al pozzetto di consegna posto a monte della rete gestita dalla Società. Mentre le acque nere saranno immesse nella rete fognaria mista, le acque meteoriche, ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile, saranno smaltite in loco conformemente alle vigenti disposizioni di legge e senza immissione nella rete fognaria. Diversamente l'immissione delle acque meteoriche nella fognatura dovrà avvenire secondo le prescrizioni della società.

Per lo smaltimento delle acque meteoriche, l'intestatario dell'autorizzazione sarà responsabile degli scarichi e delle relative richieste di autorizzazione agli Enti competenti.

Art. 25 – Visite di verifica durante i lavori

La Società ha facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle opere, visite di verifica atte ad accertare la loro rispondenza alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 26 – Allacciamenti insediamenti esistenti – modifiche

Nell'ipotesi di insediamenti abitativi esistenti e ricadenti in zone servite da reti fognarie, ma non ancora allacciati alla fognatura nera, l'Amministrazione Comunale, in accordo con la Società, provvede all'emissione e alla notifica dell'invito/ordinanza di allacciamento, stabilendo altresì un congruo termine per il relativo adempimento.

Se l'insediamento risulta essere allacciato ad una preesistente rete di fognatura nera, l'utente ha l'obbligo di presentare, su invito della Società ed in conseguenza della ristrutturazione e/o attivazione di nuovi tratti, una relazione tecnica sullo stato di fatto della rete interna.

Qualsiasi modifica alla rete interna e/o alle opere di allacciamento deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla Società contestualmente ad una nuova richiesta di allacciamento corredandola con la documentazione prevista all'art. 21.

Le modifiche di cui al punto precedente dovranno sempre avvenire nel rispetto delle disposizioni del regolamento, fatta salva la possibilità di derogarvi per casi assolutamente particolari, previo parere positivo della Società, utilizzando la rete esistente, le colonne di scarico per la ventilazione e con l'installazione di un unico sifone al limite di proprietà, assicurando tuttavia l'idoneità dei materiali di cui all'art. 23.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Nell'ipotesi in cui l'insediamento sia già allacciato alla fognatura, ma non ne sia stata ancora avanzata formale richiesta di allacciamento, l'utente ha l'obbligo di adempiere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della Società.

Art. 27 – Attestazione corretta esecuzione

L'utente, ovvero il tecnico da questi formalmente incaricato, sottoscrive sotto la propria personale responsabilità la certificazione attestante la rispondenza delle opere realizzate alle specifiche tecniche di cui alle disposizioni del presente regolamento, oltre a trasmettere la documentazione richiesta ai precedenti articoli.

L'utente, ovvero il tecnico di cui al comma precedente, risponde dell'asseverazione secondo la vigente legislazione in materia di dichiarazioni false o mendaci ed uso di atti falsi.

La Società si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite di verifica, al fine di accertare la rispondenza delle opere realizzate alle disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO II - CAPITOLO II – INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 28 – Domanda di allacciamento alla fognatura

L'utente, quale legale rappresentante di un insediamento industriale, che intenda conferire nella rete di pubblica fognatura i reflui provenienti dagli immobili adibiti alle attività di lavorazione, deve presentare idonea domanda secondo le modalità definite dalla Società. L'Amministrazione Comunale competente, in accordo con la Società, provvede, se del caso, a notificare all'utente di un insediamento non abitativo, il termine entro cui presentare tale domanda.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata, redatta in triplice copia da tecnico abilitato, oltre che su supporto informatico, secondo le indicazioni dalla Società:

- planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete, con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare. Dovranno altresì essere indicate: le tubazioni per acque

meteoriche con il loro recapito finale, il tracciato delle singole reti di fognatura interna; le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pre-trattamento o di depurazione; il pozzetto di consegna ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura gestita dalla Società; il percorso delle tubazioni di acqua potabile; pianta, sezione e schema di processo degli impianti di pre-trattamento o di depurazione esistenti od eventualmente proposti.

- sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze, il pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.

- particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento al collettore e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.

- progetto dell'impianto fognario in scala 1:200 o 1:100, o in altra scala eventualmente richiesta, riportante l'esatta ubicazione del fabbricato, i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale ed il sistema adottato per il loro smaltimento;

- relazione tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione. Dalla relazione dovranno inoltre risultare: la descrizione del ciclo produttivo, dei mezzi tecnici impiegati e della/e lavorazione/i originante/i lo scarico; la descrizione del sistema complessivo di scarico; la descrizione dei sistemi di pre-trattamento utilizzati per il conseguimento dei valori limite di emissione o l'eventuale proposta di installazione; la quantità, le caratteristiche chimiche/fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi/reflui di risulta; la descrizione dei manufatti della rete interna con l'indicazione dei materiali utilizzati, delle modalità di posa e dei criteri di dimensionamento; calcoli idraulici ed igienico - sanitari se richiesti.

Insieme alla relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere fornita alla Società copia del contratto intercorrente fra l'utente e il fornitore che effettua lo smaltimento degli eventuali fanghi/reflui di risulta.

Ogni e qualsiasi modifica progettuale che abbia ad intervenire deve essere preventivamente comunicata per iscritto e prodotta in copia alla Società.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

La Società, previo pagamento da parte dell'utente dei diritti e delle spese dovute per l'espletamento della pratica di cui all'**allegato A**, provvede, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, all'emissione del parere di sua competenza.

Art. 29 – Modalità di allacciamento alla fognatura

L'immissione dell'allacciamento alla pubblica fognatura deve avvenire, di norma, in una cameretta di ispezione stradale. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione deve avvenire sulla generatrice superiore del tubo con l'utilizzo di idonei pezzi speciali che garantiscano la perfetta tenuta idraulica e meccanica. Nel caso le altezze disponibili non siano sufficienti, le modalità di allacciamento dovranno essere concordate con la Società. L'innesto sulla condotta principale dovrà comunque avvenire ad una quota superiore all'80% del suo diametro.

Le condotte di allacciamento alla rete devono essere più possibile corte e rettilinee, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro, ed adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi e gli assestamenti del terreno.

Ogni colonna di scarico delle acque nere in uscita dal fabbricato deve essere, di norma, dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato da prolungarsi fino al tetto. In caso di ristrutturazione è consentito derogare al prolungamento della ventilazione del sifone fino al tetto, salvo non intervengano sostanziali alterazioni sulle caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi.

Le reti interne di acque reflue derivanti dall'attività industriale, quelle reflue assimilabili allo scarico domestico ovvero quelle bianche, devono essere fra di loro distinte.

Le condotte ed i manufatti per lo scarico assimilabile al domestico devono essere realizzate in conformità alle specifiche del presente regolamento relative agli scarichi domestici.

Le condotte ed i manufatti per lo scarico di reflui industriali devono essere dimensionati alla portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici. La Società può imporre l'installazione di vasche di equalizzazione e/o omogeneizzazione, compatibilmente con la capacità recettiva della fognatura e dell'impianto di depurazione o per esigenze gestionali.

La Società provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di by-pass dell'impianto, riservandosi la facoltà di prescrivere, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che l'impianto interno I materiali utilizzati devono essere compatibili con le sostanze caratterizzanti i singoli scarichi, lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta, idonei a resistere in sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in Dipendenza del funzionamento della rete fognaria.

E' vietato l'utilizzo di tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angolatura da 30° a 45°.

Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da una condotta di diametro minore ad una con diametro maggiore devono avvenire utilizzando pezzi speciali.

E' richiesta l'installazione di camerette di ispezione ogni qualvolta ciò sia ritenuto conveniente per la corretta gestione dell'allacciamento, evitando nel contempo volumi di ritenzione.

L'utente ha l'obbligo di installare un pozzetto di campionamento di tipo e dimensioni approvate dalla Società per il campionamento e l'eventuale misurazione dello scarico ogni volta che dall'attività svolta abbia origine uno scarico non identificabile con le acque reflue prodotte da un insediamento abitativo (domestico). Il pozzetto deve essere installato in prossimità del confine di proprietà, in modo tale da consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area su cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà esserne garantito e consentito l'accesso al personale della Società in qualsiasi momento e senza indugi. La Società ha inoltre facoltà di richiedere l'installazione di ulteriori pozzetti di campionamento a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi derivanti dal medesimo insediamento ed a valle di ogni immissione e/o di eventuali impianti di pre-trattamento. I pozzetti di campionamento devono avere, di norma, una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto.

Le colonne di scarico devono essere individuali.

Tutte le opere, in ogni caso, devono essere realizzate secondo le norme vigenti e della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o prescritto dalla Società.

La Società si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento le verifiche di cui all'articolo 25.

Art. 30 – impianti di trattamento dell'utente

Il conseguimento dei limiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognatura può essere perseguito dall'utente con l'installazione di idonei impianti di pre-trattamento o depurazione.



Tali impianti, se installati, devono risultare conformi agli elaborati progettuali di cui all'art. 28.

Deve in ogni caso essere fornita alla Società una relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, da cui risulti l'idoneità e la capacità di trattamento conformemente ai limiti di scarico prescritti, oltre alla conformità alla normativa vigente. La Società provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di by-pass dell'impianto, riservandosi la facoltà di prescrivere, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che l'impianto interno venga dotato di vasche di accumulo aventi una capacità di almeno 48 ore di fuori servizio. Tali vasche dovranno essere prontamente attivate nell'ipotesi di fuori servizio delle strutture private, ovvero di quelle della Società. In questo ultimo caso la Società potrà selezionare lo scarico tramite gli organi di intercettazione eventualmente installati.

La titolarità degli impianti di cui ai commi precedenti viene riconosciuta in capo all'utente, il quale si assume la responsabilità per il loro corretto funzionamento oltre ai relativi oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo altresì, a propria cura e spese, al regolare smaltimento di ogni residuo prodotto.

L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto alla Società qualsiasi inconveniente che possa costituire motivo di un fuori servizio dell'impianto, di un suo ridotto rendimento, ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Società ha facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

L'utente ha l'obbligo di consentire alla Società l'accesso al sito dell'impianto per gli opportuni accertamenti.

Art. 31 – Spese e contributi

L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento, da parte del richiedente, delle spese e dei contributi per le attività e l'istruzione della pratica riportate nell'**Allegato A**.

TITOLO II - CAPITOLO III – INSEDIAMENTI ASSIMILABILI AI DOMESTICI

Art. 32 – Assimilabilità

L'assimilabilità viene riconosciuta alle acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle degli scarichi domestici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I valori di emissione dovranno comunque rientrare nei limiti stabiliti e/o richiesti dal gestore dell'impianto di depurazione.

La Società si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, secondo le modalità di cui all'articolo 19, visite di controllo atte ad accertare la conformità dello scarico ai valori limite.

Il mancato rispetto dei valori limite di cui al punto precedente, determina la qualifica dello scarico come scarico di acque reflue industriali comportando, in seconda istanza, l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente legislazione in materia e dal sistema tariffario di volta in volta in vigore.

Art. 33 – Allacciamento

L'allacciamento alla fognatura da parte dell'utente titolare dello scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche avviene presentando la documentazione di cui all'articolo 28. L'allacciamento avviene a seguito della asseverazione da parte del tecnico abilitato di cui all'art. 27 ed al nulla osta della Società.

TITOLO II - CAPITOLO IV – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 34 – Attivazione dello scarico

Il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico di cui all'art. 5 primo comma, eseguito in conformità agli elaborati di cui all'art. 28, si intende di durata quadriennale dal momento del rilascio.

Ogni variazione di carattere strutturale e/o destinazione d'uso che determini modifiche qualitative/quantitative dello scarico, presuppone la comunicazione alla Società ed alla presentazione della documentazione a sostegno come indicato negli artt. 28,29,30 o, in alternativa, dell'asseverazione di cui all'art. 27.

Ogni variazione che presenti una diminuzione dei quantitativi di acque scaricate e/o dei limiti allo scarico, si intende automaticamente accettata, fatta salva la verifica della correttezza e della veridicità della documentazione presentata.

Art. 35 – Ammissibilità degli scarichi

Le acque di scarico provenienti da processi industriali sono ammesse in fognatura a condizione che le medesime presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili con la funzionalità delle strutture gestite dalla Società deputate allo stoccaggio e al convogliamento delle acque reflue e conformi ai valori limite stabiliti e/o richiesti dal gestore dell'impianto di depurazione.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Le acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dalla norme vigenti, dalle disposizioni degli Organi competenti e dalla Società, in relazione anche al dimensionamento ed alle caratteristiche degli impianti di trasporto, collettamento e depurazione disponibili.

La Società si riserva di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico – fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Società, dovranno esse installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale della Società. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

Art. 36 – Domanda di autorizzazione allo scarico

La presentazione degli elaborati progettuali di cui al punto 28, rispettosi delle specifiche tecniche previste per gli allacciamenti di insediamenti industriali, deve essere accompagnata dalla domanda di autorizzazione allo scarico, a firma del legale rappresentante, dalla quale risultino:

- a) i dati identificativi del legale rappresentante dell'insediamento industriale e dell'unità industriale originante lo scarico;
- b) gli estremi catastali dell'area sulla quale insiste l'insediamento, l'individuazione del numero di unità immobiliari e relativi dati catastali,
- c) la/le fonte/i di approvvigionamento idrico, specificando le caratteristiche dello strumento di misura utilizzato nel caso in cui avvenga autonomamente;
- d) il quantitativo medio annuale di acque da prelevare e scaricare, suddiviso per ogni specifico processo produttivo;
- e) relazione tecnica illustrante il numero di persone che si prevede possano risiedere nell'insediamento e gli abitanti equivalenti stimati, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione;
- f) la descrizione del sistema complessivo di scarico;
- g) le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
- h) lo strumento utilizzato per la misurazione della portata degli scarichi;
- i) il sistema depurativo utilizzato per il conseguimento del rispetto dei valori limite di emissione;
- j) i provvedimenti da adottarsi nell'eventualità di un disservizio o di emergenza.

La descrizione di cui al precedente punto 1 lettera g) deve essere supportata da certificati di analisi eseguite secondo metodica APAT-CNR-IRSA, rilasciati da laboratori accreditati, di cui deve essere rilasciata copia alla Società e del cui contenuto il legale rappresentante si assuma la responsabilità. Su richiesta scritta dell'utente, ed a suo carico, l'effettuazione dei controlli qualitativi può essere demandata alla Società.

La Società si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, verifiche e campionamenti atti ad accertare la rispondenza dei valori dichiarati ai limiti di emissione di cui alla tabella 3 – allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'attivazione dello scarico, subordinata al rilascio dell'autorizzazione, viene consentita dalla Società previa verifica tecnica di rispondenza ai valori limite di cui alla tabella 3 – allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero ai valori limite stabiliti dal gestore dell'impianto di depurazione.

La Società, in accordo con il gestore dell'impianto di depurazione, potrà concedere deroghe, anche in senso meno restrittivo,

ai valori limite di cui al punto precedente. Tali deroghe non potranno riguardare i parametri di cui alla tabella 5, allegato 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti deve altresì essere avanzata dall'utente, titolare di un insediamento industriale o commerciale di produzione di beni, già allacciato alla fognatura ma non regolarmente autorizzato.

Il termine di presentazione della richiesta di cui al punto precedente è di 60 giorni dalla notifica da parte della Società.

Art. 37 – Durata e validità dell'autorizzazione - rinnovo

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla Società.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.

In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo titolare non può utilizzare l'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione.

TITOLO III - TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 38 – Assoggettamento a tariffa

Le tariffe per le utenze civili, in ragione dell'approvvigionamento idrico, e le tariffe per le utenze produttive, diversificate secondo la quantità e la qualità delle acque scaricate, sono quelle stabilite dalla Società in accordo con gli Organi competenti, con le vigenti disposizioni di legge e con il presente regolamento.

Le tariffe sono riportate nell'allegato A del presente regolamento.

E' prevista la fatturazione di un acconto nell'anno di riferimento sulla base del corrispettivo pagato nell'anno precedente.

Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti gli Utenti che utilizzino la rete fognaria, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale l'utilizzo avviene.

Alle tariffe come sopra esposte devono essere aggiunti l'IVA ed ogni altra tassa, onere, diritto stabilito dalle norme e/o dagli organi competenti.

La quota relativa al servizio di depurazione è sempre e comunque dovuta, sia quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, sia nel caso in cui la fognatura che riceve lo scarico ne sia sprovvista, ovvero nel caso in cui l'impianto di depurazione non raccolga tutte le acque di scarico provenienti dagli insediamenti compresi nel territorio servito o il medesimo non sia temporaneamente attivo.

Le quote fognatura e depurazione non sono dovute per utenze impossibilitate ad allacciarsi alla pubblica fognatura. La Società si riserva di verificare tecnicamente tale valutazione.

Art. 39 – Parametri per la determinazione delle tariffe utenze produttive

La determinazione della tariffa da applicare al titolare di un'Utenza produttiva, avviene sulla base di quanto dal medesimo dichiarato e prodotto in sede di istruttoria e/o di quanto successivamente rilevato dalla Società in sede di controllo, inerente i parametri stabiliti contrattualmente. Ulteriori sostanze potranno essere prese in considerazione e assunte a parametri di riferimento qualora eccedenti i limiti di emissione previsti, ovvero ritenuti significativi dalla Società.

I valori allo scarico utilizzati per la determinazione della tariffa ed il controllo del rispetto dei limiti sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. La Società ed il titolare dello scarico potranno accordarsi per una diversa determinazione dei tempi di prelievo, purché il campione che ne scaturisce sia comunque rappresentativo.

Il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto alla Società qualsiasi variazione di carattere qualitativo e/o quantitativo abbia ad intervenire sui parametri di cui al precedente primo comma.

E' fatta salva la facoltà, per la Società, di effettuare in qualsiasi momento i controlli e verifiche di cui all'articolo 19.

Art. 40 – Tariffa reflui produttivi

Il titolare di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, è tenuto al pagamento di una tariffa annua calcolata in conformità alle disposizioni degli Organi Competenti e/o ad eventuali specifici accordi con la Società.

Le tariffe e la metodologia di calcolo sono riportate nell'Allegato B del presente regolamento. Lo stesso titolare è tenuto a presentare alla Società una denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno. A tale denuncia dovranno essere allegate le analisi eseguite nell'anno di competenza.

La Società, sulla base di quanto denunciato, procede alla liquidazione della tariffa supportata dalla lettura del misuratore dell'acqua potabile prelevata e/o del misuratore della portata scaricata.

Il servizio sarà addebitato all'utente con apposita fattura, emessa sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti dalla Società.

La riscossione della tariffa di cui alle precedenti disposizioni avviene con le modalità previste per la clientela dell'acquedotto e/o altre modalità se indicate in fattura.

E' prevista la fatturazione di un acconto nell'anno di riferimento sulla base del corrispettivo pagato nell'anno precedente.



Art. 41 – Tariffe reflui domestici o assimilabili

Per il servizio di raccolta, convogliamento e depurazione di acque reflue domestiche o assimilabili, la tariffa viene determinata dalla Società in accordo con le direttive fornite dagli Organi Competenti.

Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico avvenga in modo autonomo, l'utente deve presentare alla Società, entro il 31 gennaio di ogni anno, una denuncia relativa al volume d'acqua prelevato nell'anno precedente: in tal caso il servizio sarà addebitato all'utente con un'apposita fattura, emessa sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti dalla Società.

La riscossione della tariffa di cui alle precedenti disposizioni avviene con modalità previste per l'Utenza acquedotto.

E' prevista la fatturazione di un acconto nell'anno di riferimento sulla base del corrispettivo pagato nell'anno precedente.

Art. 42 – Penalità e more

L'omessa o ritardata denuncia di cui agli articoli precedenti comporta l'applicazione di penalità e more di cui agli allegati A e B e di quelle stabilite nel singolo atto autorizzativi.

Il mancato pagamento della tariffa di cui all'art. 38 e seguenti nei termini indicati nelle fatture, costituisce inadempimento contrattuale legittimante la decadenza del rilascio della dichiarazione di conformità all'allacciamento, ovvero dell'autorizzazione allo scarico. La decadenza è comunicata dalla Società, per iscritto, al titolare dello scarico, fermo restando il pagamento di quanto dovuto, comprensivo delle penalità e degli eventuali interessi per il ritardato pagamento, senza necessità per la Società di procedere alla preventiva costituzione in mora del debitore.

TITOLO IV – ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE

Art. 43 – Caditoie stradali

Come specificato nell'articolo 2 del presente regolamento, i costi di gestione delle caditoie non rientrano nel calcolo della tariffa del Servizio e di conseguenza non è una delle attività dirette previste dal contratto di servizio tra IL Comune di Mondragone e CITL .

Il titolare del sedime (Comune, Provincia, Anas,...) deve mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e operative affinché venga eliminato o ridotto l'apporto all'interno della fognatura stessa di materiale inerte(ghiaie, sabbie, ecc) proveniente dalle caditoie stradali.

Trattandosi, tuttavia, di attività connesse e/o accessorie al Servizio Idrico Integrato al fine di garantire l'erogazione efficiente, economica ed efficace dei segmenti fognatura e depurazione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dall'articolo 3 del contratto di servizio, nel caso che l'ente proprietario della strada non provveda direttamente o non abbia inserito tale attività nello specifico contratto di igiene urbana, la Società per specifiche esigenze tecniche effettuerà esclusivamente il servizio di pulizia delle caditoie stipulando accordi tecnico-economici con gli enti proprietari delle strade o dei tratti di strada interessati.

I ricavi e i costi conseguenti non sono computati nella gestione del servizio idrico integrato come previsto dall'art. 20 ultimo comma del contratto di servizio tra il Comune di Mondragone e CITL.

Art. 44 – Fognature bianche ed altri sistemi di raccolta acque di pioggia.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo precedente per le caditoie stradali , potrà essere regolamentato da appositi contratti di servizio, che prevedranno la copertura economica, tra la Società ed i singoli enti interessati, la gestione e la manutenzione ordinaria della fognature bianche, cioè la periodica pulizia del sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei relativi allacci al collettore fognario, impianti di sollevamento delle acque di pioggia dei sottopassi stradali , canali e collettori esclusivamente adibiti al trasporto delle acque meteoriche.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45 – Interventi potenziamento ed estensione rete

In caso di interventi di potenziamento ed estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa alla Società ed al Comune interessato dall'intervento la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta deve essere corredata dal progetto esecutivo dell'opera firmato da tecnico abilitato, sul quale la Società esprimerà il suo parere di conformità tecnica.

Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità ed il minimo costo di esercizio, evidenziando tutte le caratteristiche peculiari della rete e, in particolar modo, la quantità e



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

qualità dei liquami convogliati, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché l'ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione, da prevedere ad ogni cambiamento di direzione e, nei tratti rettilinei, a distanza massima di 40 metri uno dall'altro.

Nei casi in cui particolari condizioni tecniche (di tracciato, pendenze, dimensionamento, ecc.) lo giustificano, la Società può variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi. Le dimensioni minime in pianta di detti pozzetti d'ispezione devono almeno essere di metri 1,00 x 1,20, e, in altezza, di metri 1,70, ove possibile.

Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, deve essere incluso l'elenco degli stabilimenti industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.

Per i nuovi insediamenti, o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista, fatte salve diverse indicazioni, la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista; la Società in presenza di casi particolari ed eccezionali e valutata la fattibilità tecnico-economica, può autorizzare tali immissioni. Compiuti gli accertamenti d'ufficio, finalizzati a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, la Società comunica al richiedente l'approvazione del progetto con le eventuali prescrizioni. Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere formalmente comunicato preventivamente alla Società, contestualmente al nominativo dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, la Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, impartendo al Direttore dei Lavori le eventuali prescrizioni da eseguirsi. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore richiederà la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato, a cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo delle opere, come specificato dal presente Regolamento.

Art. 46 – Controversie

Per ogni controversia abbia a sorgere tra le parti in dipendenza dello svolgimento del servizio di fognatura è esclusivamente competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 47 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo 196/03 si informa che la Società svolge trattamento dei dati personali al fine della gestione clienti con l'ausilio di mezzi elettronici. Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto della normativa sopra citata.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Premessa

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto di IVA e di ogni e qualunque imposta ed onere non espressamente indicato.

Prestazioni non comprese tra quelle indicate saranno quantificate secondo il prezziario della Società, approvato dal consiglio

di amministrazione e costituente l'**Allegato C** del presente regolamento, o in mancanza, secondo il prezziario della C.C.I.A.A. di Caserta volta in volta vigente. L'aggiornamento dei prezzi del presente allegato avverrà in base all'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

1. CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO

Contributo per allacciamento standard su strada sterrata, comprensivo di scavi e ripristini su proprietà pubblica fino a 6,0 ml di lunghezza misurati dalla tubazione stradale, esclusa realizzazione pozzetto di ispezione al limite di proprietà.	<i>u.m.</i>	€
Fino a DN 20 cm	<i>cad</i>	800
Fino a DN 30 cm	<i>cad</i>	950
Superiore a DN 30 cm	A preventivo	



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

per ogni ml in più oltre ai primi 6,0	u.m.	€
Fino a DN 20 cm	cad	57
Fino a DN 30 cm	cad	77
Superiore a DN 30 cm	A preventivo	

Contributo per allacciamento standard su strada asfaltata, comprensivo di scavi e ripristini su proprietà pubblica fino a 6,0 ml di lunghezza misurati dalla tubazione stradale, esclusa realizzazione tappetino e formazione pozzetto d'ispezione	u.m.	€
Fino a DN 20 cm	cad	1080
Fino a DN 30 cm	cad	1250
Superiore a DN 30 cm	A preventivo	
per ogni ml in più oltre ai primi 6,0	u.m.	€
Fino a DN 20 cm	cad	77
Fino a DN 30 cm	cad	95
Superiore a DN 30 cm	A preventivo	

Contributo per allacciamento standard esclusi scavi e ripristini su proprietà pubblica fino a 6,0 ml di lunghezza misurati dalla tubazione stradale	u.m.	€
Fino a DN 20 cm	cad	450
Fino a DN 30 cm	cad	600
Superiore a DN 30 cm	A preventivo	
per ogni ml in più oltre ai primi 6,0	u.m.	€
Fino a DN 20 cm	cad	45
Fino a DN 30 cm	cad	72
Superiore a DN 30 cm	A preventivo	

Allacciamento fognatura in cameretta in proprietà privata con esecuzione utente	u.m.	€
Supervisione allacciamento in cameretta	cad	200

Realizzazione cameretta d'ispezione su rete principale per allacciamento.	u.m.	€
Cameretta fognatura (comprese opere in c.a., piastrelle gradini, soletta, chiusino)		A preventivo

Per le opere civili di ripristino tappetino, pavimentazioni speciali, autorizzazioni e altro vedere l'allegato C listino prezzi.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

2. DIRITTO DI ALLACCIAMENTO E SPESE ISTRUTTORIA PRATICA:

Allacciamento fognatura per scarichi domestici	u.m.	€
Quota base per ogni allacciamento/autorizzazione <i>cad. 50,00</i>	<i>cad</i>	50
Quota variabile per ogni unità immobiliare (appartamento) servita dall'allacciamento	<i>cad</i>	25

(In caso di diversa destinazione dell'immobile, per il calcolo delle unità immobiliari equivalenti si assume convenzionalmente un volume unitario di 300 m3)

3 - ALTRI COSTI:

altri costi	u.m.	€
Vedi documento tariffazione scarichi industriali e/o specifici accordi		

4. INTERVENTI E SOPRALLUOGHI

Richieste di sopralluogo	u.m.	€
Sopralluoghi per verifiche, per allacciamenti e/o per ragioni infondate o comunque imputabili al richiedente <i>cad. 50,00</i>	<i>cad</i>	50
Chiamata pronto intervento causa imprese	<i>cad</i>	100

5. TARIFFAZIONE PER SCARICHI DOMESTICI O ASSIMILABILI

La tabella di seguito riportata individua comune per comune l'adeguamento tariffario della fognatura e della depurazione nel periodo 2010

Comune	Tariffa Fognatura	Tariffa Acque reflue
MONDRAGONE	0.18	0.33

5. PENALITA' E SANZIONI

Per gli scarichi domestici e/o assimilabili la mancata presentazione della richiesta di allacciamento e di autorizzazione allo scarico o la ritardata presentazione comporta la sanzione di € 500,00

Si applica la stessa sanzione per gli scarichi non in possesso delle prevista autorizzazione allo scarico e all'allacciamento.



ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

TARIFFAZIONE ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI (SCARICHI NON ASSIMILABILI AI DOMESTICI)

1°CASO Scarichi conformi ai limiti per scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 allegato 5 D.lgs 152/06. (ex tabella C Legge 319/76)

Il principio generale dovrà essere quello di non accettare tali scarichi in fognatura ogni qualvolta ciò sia possibile, al fine di evitare eccessive diluizioni ed eccessivi carichi idraulici agli impianti di collettamento e di depurazione.

Nel caso in cui ciò non avvenga, per impossibilità tecnica e/o prescrizioni degli organi competenti per la salvaguardia di particolari corpi idrici ricettori, lo scarico in fognatura sarà autorizzato e tariffato secondo il seguente criterio :

$$T = Q_f + (TF + TDR) \times V$$

Ove

Q_f = quota fissa calcolata in funzione della portata annua approvvigionata da acquedotto o altra fonte di approvvigionamento (in alternativa calcolata in funzione dell'acqua scaricata) pari a :

- € 200/anno con volume dello scarico < 1.000 mc/anno
- € 800/anno con volume compreso tra 1.001 e 5.000 mc/anno
- € 2.500/anno con volume compreso tra 5.001 e 10.000 mc/anno
- € 5.000/anno con volume compreso tra 10.001 e 50.000 mc/anno
- € 9.000/anno con volume compreso tra 50.001 e 100.000 mc/anno
- € 15.000/anno con volume compreso tra 100.001 e 500.000 mc/anno
- € 25.000/anno con volume compreso tra 500.001 e 1.000.000 mc/anno
- € 40.000/anno con volume superiore a 1.000.001 mc/anno

TF (tariffa fognatura) = vedasi tariffa "fognatura" delle utenze domestiche di cui alle tabella del punto 5 dell'allegato A

TDR (tariffa depuraz. ridotta) = pari a 2/3 della tariffa "depurazione" delle utenze domestiche di cui alle tabella del punto 5 dell'allegato A
(la riduzione è calcolata sulla base dei minori costi depurativi – consumi di energia elettrica, di reattivi chimici e produzione fanghi – richiesti dal trattamento dei reflui in esame)

V = volume annuo scaricato in m³



2°CASO Scarichi conformi ai limiti per scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato 5 D.lgs 152/06 e s.m.i. (ex tabella C Legge 319/76)

Lo scarico sarà di norma accettato fatte salve le seguenti opportune valutazioni tecniche: riguardanti:

- idoneità degli impianti di trattamento dell'utenza al raggiungimento dei limiti tabellari;
- presenza di adeguati volumi per la modulazione delle portate immesse in fognatura;
- idoneità della rete fognaria (idraulica) e dell'impianto di trattamento finale (idraulica e depurativa) per accogliere i reflui.

Particolari prescrizioni potranno poi riguardare:

- modalità di scarico e/o di accumulo dei reflui;
- modalità dei controlli periodici;
- ecc.

In questo caso la tariffazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

$$T = Q_f + (TF + TD) \times V$$

Q_f = quota fissa calcolata in funzione della portata annua approvvigionata da acquedotto o altra fonte di approvvigionamento (in alternativa calcolata in funzione dell'acqua scaricata) pari a :

- € 200/anno con volume dello scarico < 1.000 mc/anno
- € 800/anno con volume compreso tra 1.001 e 5.000 mc/anno
- € 2.500/anno con volume compreso tra 5.001 e 10.000 mc/anno
- € 5.000/anno con volume compreso tra 10.001 e 50.000 mc/anno
- € 9.000/anno con volume compreso tra 50.001 e 100.000 mc/anno
- € 15.000/anno con volume compreso tra 100.001 e 500.000 mc/anno
- € 25.000/anno con volume compreso tra 500.001 e 1.000.000 mc/anno
- € 40.000/anno con volume superiore a 1.000.000 mc/anno

TF (tariffa fognatura) = vedasi tariffa "fognatura" delle utenze domestiche di cui alla tabella del punto 5 dell'allegato A

TD (tariffa depurazione) = tariffa "depurazione" delle utenze domestiche di cui alla tabella del punto 5 dell'allegato A

V = volume annuo scaricato in m³

3°CASO Scarichi in deroga ai limiti per scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato 5 D.lgs 152/06 e s.m.i. (ex tabella C Legge 319/76)

In questo caso il gestore del S.I.I., in funzione delle richieste dell'utente, delle caratteristiche dello scarico e degli impianti di collettamento e trattamento disponibili, valuterà la possibilità di concedere l'autorizzazione con relative deroghe ai limiti di legge.

In questo caso la tariffazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

$$T = Q_f + (TF + TD) \times V + ICOD + ISST + INH4 + IPtot + ITens$$



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Qf = quota fissa calcolata in funzione della portata annua approvvigionata da acquedotto o altra fonte di approvvigionamento (in alternativa calcolata in funzione dell'acqua scaricata) pari a :

- € 200/anno con volume dello scarico < 1.000 mc/anno
- € 800/anno con volume compreso tra 1.001 e 5.000 mc/anno
- € 2.500/anno con volume compreso tra 5.001 e 10.000 mc/anno
- € 5.000/anno con volume compreso tra 10.001 e 50.000 mc/anno
- € 9.000/anno con volume compreso tra 50.001 e 100.000 mc/anno
- € 15.000/anno con volume compreso tra 100.001 e 500.000 mc/anno
- € 25.000/anno con volume compreso tra 500.001 e 1.000.000 mc/anno
- € 40.000/anno con volume superiore a 1.000.001 mc/anno

TF (tariffa fognatura) = vedasi tariffa "fognatura" delle utenze domestiche di cui alle tabella del punto 5 dell'allegato A

TD (tariffa depurazione = tariffa "depurazione" delle utenze domestiche di cui alle tabella del punto 5 dell'allegato A

V = volume annuo scaricato in m³

ICOD = (incremento della tariffa per deroga del COD) = € 0,350 x Kg COD scaricato in deroga alla tabella 3, all. 5, D. Lgs. 152/06, calcolati sulla base dei valori medi riscontati nelle analisi ma con un valore minimo pari al 90% della deroga concessa.

ISST = (incremento della tariffa per deroga dei Solidi Sospesi Totali) = € 0,350 x Kg SST scaricato in deroga alla tabella 3, all. 5, D. Lgs. 152/06, calcolati sulla base dei valori medi riscontati nelle analisi ma con un valore minimo pari al 90% della deroga concessa.

INH4 = (incremento della tariffa per deroga dell'Azoto ammoniacale) = € 2,500 x Kg NH₄ scaricato in deroga alla tabella 3, all. 5, D. Lgs. 152/06, calcolati sulla base dei valori medi riscontati nelle analisi ma con un valore minimo pari al 90% della deroga concessa.

IPtot = (incremento della tariffa per deroga del Fosforo totale) = € 3,500 x Kg Ptot. scaricato in deroga alla tabella 3, all. 5, D. Lgs. 152/06, calcolati sulla base dei valori medi riscontati nelle analisi ma con un valore minimo pari al 90% della deroga concessa.

ITens = (incremento della tariffa per deroga dei Tensioattivi) = € 8,000 x Kg Tensioattivi scaricati in deroga alla tabella 3, all. 5, D. Lgs. 152/06, calcolati sulla base dei valori medi riscontati nelle analisi ma con un valore minimo pari al 90% della deroga concessa.

Gli incrementi tariffari **ICOD** e **ITens** saranno corretti con l'introduzione di idonei coefficienti in funzione del rapporto COD/BOD₅ del refluo scaricato e del rapporto Tensioattivi non ionici/Tensioattivi totali.

- In particolare, per **ICOD** si applicheranno i seguenti coefficienti:

Rapporto COD/BOD ₅	Coefficiente moltiplicativo di Icod
<= 2	0.80
> 2 e <= 4	1.20



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

> 0.40	2.00
--------	------

- Per i tensioattivi si applicheranno invece i seguenti coefficienti :

Rapporto Tensioattivi non ionici /Tensioattivi Totali	Coefficiente moltiplicativo di I_{Tens}
≤ 0.10	0.80
> 0.10 e ≤ 0.40	1.20
> 0.40	2.00

NOTA:

- Per i parametri derogabili non compresi nella formula, l'incremento della tariffa sarà deciso caso per caso in funzione degli oneri e dei rischi connessi al trattamento.
- Il Valore medio dei parametri di calcolo sarà quello risultante dalle analisi effettuate dal Gestore. Durante i prelievi eseguiti dal gestore sarà consegnato un controcampione all'utente a garanzia del corretto operato del gestore

CONTROLLI ANALITICI DA PARTE DEL TITOLARE DELLO SCARICO

La frequenza ed il numero dei parametri da sottoporre a controllo da parte del titolare dello scarico, così come altre prescrizioni quali, per esempio, l'installazione di strumentazione in campo per il controllo dello scarico (portata, pH, Redox, ecc.) saranno determinati di volta in volta dal gestore in occasione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Il gestore eseguirà i controlli che riterrà più opportuni.

CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA

Per l'ottenimento ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ogni titolare di scarico di acque reflue industriali è tenuto a versare alla Società un contributo per spese di istruttoria pari a :

- € 400 per il rilascio di nuova autorizzazione (di cui € 100 da riconoscere anche in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione)
- € 250 per il rinnovo dell'autorizzazione

PENALITA' E SANZIONI



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Per gli scarichi in deroga, il superamento dei limiti autorizzati, accertato con idoneo campionamento dello scarico effettuato dal gestore in contraddittorio con l'utente, comporta l'applicazione di penali calcolate nel modo di seguito descritto.

La penale si applica per superi eccedenti una fascia di tolleranza del 20 %, ed è composta da :
- una quota fissa pari ad € 500,00 indipendente dal numero di parametri non conformi;
- una addizionale variabile ottenuta moltiplicando la tariffa di supero sotto indicata, per la portata di scarico giornaliera.

Le tariffe di supero sono stabilite secondo la seguente tabella :

Percentuale superamento limiti	TARIFFE DI SUPERO (€/mc)				
	Scarico da insediamento produttivo ricadente nella classe 1	Scarico da insediamento produttivo ricadente nella classe 2	Scarico da insediamento produttivo ricadente nella classe 3	Scarico da insediamento produttivo ricadente nella classe 4	Scarico da insediamento produttivo ricadente nella classe 5
0 – 20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 – 50 %	0.25	1.50	3.00	3.00	1.50
51 – 100 %	0.50	3.00	6.00	6.00	3.00
101 – 200 %	1.00	6.00	12.00	12.00	6.00
> 200 %	1.50	9.00	18.00	18.00	9.00

in caso di superamento contestuale di più limiti, la quota variabile della penale risulterà pari alla somma delle singole quote variabili dei parametri fuori limite, fino ad un massimo applicabile pari a 3 volte la più elevata tariffa di supero (4° eccedenza).

Resta inteso che l'applicazione delle penali non esclude, né sostituisce l'applicazione, da parte delle Autorità preposte, delle sanzioni di legge e la responsabilità di rifusione dei danni eventualmente cagionati.

CLASSIFICAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CLASSE 1

ZOOTECNIA



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

- Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti simili (quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo).
- Trasformazione del latte (quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo).
- Produzione di vini e mosti concentrati (quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo).
- Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (solo lavorazione di agrumi e produzione di alcool di 2° categoria, acquaviti e liquori) (quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo).

INDUSTRIA CONSERVIERA

INDUSTRIA CASEARIA

INDUSTRIE ALIMENTARI VARIE

INDUSTRIA DELLE BEVANDE ALCOLICHE E DELLA DISTILLAZIONE DI ALCOOL

INDUSTRIE MECCANICHE

- esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto

- esclusi trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli

INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E LAVORAZIONI AFFINI

CLASSE 2

Produzione di olio di oliva per spremitura

- quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo)

Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata

- (solo spremitura di semi oleosi)

- (quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo).

INDUSTRIA DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI

INDUSTRIA DEL TABACCO

Lavatura e pettinatura della lana (compresa quella per materassi)

- (solo lavatura della lana (compresa quella per materassi))

Lavorazione della canapa e del lino, puri o misti ad altre fibre

Tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile

Trasformazione della carta e del cartone (compresa la produzione di carte da parati e di carte da gioco) e produzioni cartotecniche

INDUSTRIE FOTO – FONO - CINEMATOGRAFICHE

CLASSE 3

ESTRAZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI

- (solo ricerche ed estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi)

Produzione di linoleum e di tele cerate

Concerie

- (esclusa la concia e tintura delle pelli per pellicceria)

Produzione di prodotti finiti abrasivi

INDUSTRIE CHIMICHE E DEI DERIVATI DEL PETROLIO E DEL CARBONE

INDUSTRIA DELLA GOMMA

INDUSTRIE PER LA PRODUZIONE DI CELLULOSA PER USI TESSILI E DI FIBRE CHIMICHE (ARTIFICIALI E SINTETICHE)

Produzione di paste da carta, di carta e di cartone

CLASSE 4

Trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli

- (anche effettuati nell'ambito di altre lavorazioni od attività, ovvero su altri tipi di materiali)

Lavorazione della ceramica, del gres e del materiale refrattario

INDUSTRIE POLIGRAFICHE ED AFFINI

CLASSE 5



□ *Appartengono a questa classe tutti gli insediamenti produttivi non contemplati nelle classi 1-2-3-4*

Esempio di calcolo tariffa in deroga

Utenza con volume annuo scaricato pari a 5.000 mc, con le seguenti deroghe :

COD	4.000 mg/l
BOD5	2.000 mg/l
Solidi Sospesi	500 mg/l
Azoto Ammoniacale	150 mg/l
Fosforo Totale	70 mg/l

e con i seguenti valori medi analitici allo scarico :

COD	3.000 mg/l
BOD5	2.000 mg/l
Solidi Sospesi	470 mg/l
Azoto Ammoniacale	140 mg/l
Fosforo Totale	50 mg/l

$$T = Q_f + (TF + TD) \times V + ICOD + ISST + INH_4 + IP_{tot}$$

$$T = 800 + (0,12 + 0,220) \times 5.000 + (0,35 \times 15.500 \text{ Kg COD} \times 0,8) + (0,35 \times 1.350 \text{ kg SST}) + (2,50 \times 550 \text{ Kg NH}_4) + (3,50 \times 265 \text{ Kg P}_{tot}) = 9147,5 \text{ €}$$
$$= 800 + 1.700 + 4.340 + 472,50 + 1.375 + 927,50 = 9.615,00 \text{ €} \quad \text{pari a } 1,923 \text{ €/mc}$$

I chilogrammi dei parametri in deroga sono così calcolati:

COD : il valore di concentrazione risultato dalle analisi è inferiore al 90% della deroga. Il calcolo viene effettuato sul 90% del valore in deroga = 3.600 mg/l.
Per ottenere i chilogrammi di COD in deroga, al valore di concentrazione derogato deve essere sottratto il valore limite tabellare.

Pertanto il calcolo è il seguente :

$$(3.600 \text{ mg/l} - 500 \text{ mg/l})/1.000 \times 5.000 \text{ mc/anno} = 15.500 \text{ Kg/anno}$$

Essendo il rapporto COD/BOD5 < 2, si dovrà moltiplicare l'importo ottenuto per il coefficiente 0,8

SST : il valore di concentrazione risultato dalle analisi è superiore al 90% della deroga. Il calcolo viene effettuato sul valore riscontrato analiticamente = 470 mg/l.

Per ottenere i chilogrammi di SST in deroga, al valore di concentrazione derogato deve essere sottratto il valore limite tabellare.

Pertanto il calcolo è il seguente :

$$(470 \text{ mg/l} - 200 \text{ mg/l})/1.000 \times 5.000 \text{ mc/anno} = 1.350 \text{ Kg/anno}$$

NH4 : il valore di concentrazione risultato dalle analisi è superiore al 90% della deroga. Il calcolo viene effettuato sul valore riscontrato analiticamente = 140 mg/l.

Per ottenere i chilogrammi di NH4 in deroga, al valore di concentrazione derogato deve essere sottratto il valore limite tabellare.

Pertanto il calcolo è il seguente :

$$(140 \text{ mg/l} - 30 \text{ mg/l})/1.000 \times 5.000 \text{ mc/anno} = 550 \text{ Kg/anno}$$

Ptot : il valore di concentrazione risultato dalle analisi è inferiore al 90% della deroga. Il calcolo viene effettuato sul 90% del valore in deroga = 63 mg/l.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Per ottenere i chilogrammi di Ptot in deroga, al valore di concentrazione derogato deve essere sottratto il valore limite tabellare.

Pertanto il calcolo è il seguente :

$(63 \text{ mg/l} - 10 \text{ mg/l}) / 1.000 \times 5.000 \text{ mc/anno} = 265 \text{ Kg/anno}$

PERIODO TRANSITORIO ANNO 2010

Il calcolo dei corrispettivi per l'anno 2010 saranno effettuati a consuntivo nel mese di marzo 2011 dopo la presentazione entro il 31 gennaio delle dichiarazioni annuali e sulla scorta dei volumi dichiarati e/o misurati e dei parametri chimici forniti e controllati dalla Società o dal precedente gestore del singolo impianto.

Nel corso dell'anno di riferimento saranno emesse fatture di acconto per un importo pari al corrispettivo presunto dai dati dell'anno precedente.

Agli utenti verrà fornita idonea comunicazione del provvedimento che ha determinato la decorrenza del periodo transitorio con decorrenza 01 gennaio 2010.

Nel periodo 2010, fatto salvo la validità del sistema di calcolo indicato nei precedenti paragrafi, i casi particolari saranno affrontati puntualmente per ogni realtà con l'intervento del CITL.